Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 244 del 9 ottobre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 ottobre 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1958

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1958, n. 1.

Cambiamento della denominazione del comune di Paparella San Marco in « Valderice ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 7 del 1° febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

Il comune di Paparella San Marco, in provincia di Trapani, assume la denominazione di « Valderice »

Art 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 gennaio 1958

LA LOGGIA

LEGGE 31 gennaio 1958, n. 2.

Contributo al comune di Taormina per la costruzione di un teatro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 7 del 1° febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

E' autorizzata a favore del comune di Taormina la spesa di L 100 000 000, da iscriversi negli stati di previsione della spesa della rubrica Turismo del bilancio della Regione, per L 80 000 000 ripartiti in parti eguali negli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1961-62 e per L 20 000 000 da prelevarsi lire 10 000 000 dal cap 748 L 5 000 000 dal cap 749 e L 5 000 000 dal cap 750 dell'esercizio finanziario 1957-58

Art. 2.

La erogazione del contributo nei limiti annui previsti dall'articolo precedente è corrisposta a seguito della presentazione di stati di avanzamento dei lavori e delle forniture dell'arredamento firmati dal direttore dei lavori ed in relazione al rapporto fra l'ammontare complessivo del contributo ed il costo totale della costruzione e dell'arredamento del teatro dedotte le spese necessarie per gli eventuali acquisti ed espropriazioni del suolo necessario

Gli stati di avanzamento dovranno essere vistati dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 gennaio 1958

LA LOGGIA

SALAMONE — LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 1° febbraio 1958, n. 3.

Autorizzazione di spesa per la viabilità interna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 1° febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

E' autorizzata la spesa di L 6 000 000 000 per la costruzione e la sistemazione delle vie urbane e dei servizi del sottosuolo.

Art 2

Le somme previste all'art 1 sono destinate

a) per L 3 700 000 000 alla esecuzione delle opere pubbliche specificate all'art 1 secondo stanziamenti proporzionali alla popolazione totale dei Comuni di ciascuna provincia, aventi popolazione non superiore a 100 000 abitanti da effettuarsi nei Comuni con popolazione inferiore a tale limite;

b) per L 1 500 000 000 alla esecuzione di opere pubbliche rientranti fra quelle previste all'art 1, da eseguirsi nei vari Comuni, indipendentemente dal criterio fissato alla lettera *a*) e con particolare riguardo ai piccoli centri,

c) per L 800 000 000 alla esecuzione delle opere pubbliche previste all'art 1 nei Comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti

Per ogni Comune con popolazione fino a 2500 abitanti devono effettuarsi stanziamenti il cui ammontare complessivo deve essere di almeno 1 500 000, per ogni Comune con popolazione da 2501 a 5000 abitanti di almeno L 4 000 000, per ogni Comune con popolazione da 5001 a 10 000 abitanti di almeno L 10 000 000, per ogni Comune con popolazione da 10 001 a 20 000 abitanti di almeno L 15 000 000, per ogni Comune con popolazione da 20 001 a 30 000 abitanti di almeno L 20 000 000.

Art 3

Il programma dei lavori da finanziare con la spesa autorizzata con l'art 1 è approvato dalla Giunta regionale, a norma dell'art 47 della legge 11 dicembre 1956, n 55, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, tenendo conto della sussistenza o dello stato dei servizi del sottosuolo.

Art 4

I lavori previsti nella presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità

Art 5

Alla spesa autorizzata con l'art 1 della presente legge si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 6

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° febbraio 1958

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 10 febbraio 1958, n 4.

Contributo regionale per il trasporto dei vini siciliani verso le altre Regioni d'Italia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 9 del 12 febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo nella misura di L. 1,50 al chilogrammo sulla spesa sostenuta per il trasporto a mezzo ferrovia

dei vini siciliani in carri serbatoio con destinazione oltre Napoli ed in partenza da qualunque stazione dell'Isola

Tale contributo potrà essere concesso allorchè si verifichino condizioni di crisi nel settore vitivinicolo riconosciute con provvedimento dell'Assessore per l'agricoltura di concerto con quello per l'industria e commercio e quello per il bilancio, sentito il parere del Consiglio regionale dell'agricoltura.

Art 2

Il contributo è corrisposto dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura dietro presentazione della ricevuta della spedizione del carro serbatoio dalla stazione mittente

Art 3

La spesa eventuale prevista dalla presente legge sarà iscritta nell'elenco delle spese obbligatorie

L'Assessore per il bilancio è autorizzato, in relazione al fabbisogno, a prelevare, con proprio decreto, le somme occorrenti dal fondo delle spese obbligatorie

Art 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 febbraio 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 18 febbraio 1958, n 5.

Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 11 *del* 22 *febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura del 40 % della spesa riconosciuta nell'acquisto di animali da lavoro, di attrezzi agricoli, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, a favore di piccoli proprietari e di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari enfiteuti, usufruttuari o affittuari o conduttori a qualsiasi titolo, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta per la zona idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legge 24 febbraio 1948, n 114

Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano piccoli proprietari quelli di cui alla lettera *b*) dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n 1317

Art 2

L'art 1 non si applica agli acquisti di animali da lavoro e di attrezzi ammessi a fruire di contributi dello Stato o della Regione in virtù d'altre leggi, salvo che per l'esercizio cui la domanda si riferisce manchino i relativi stanziamenti.

Art 3

Le domande per la concessione del contributo previsto al precedente art 1 sono dirette agli Ispettorati agrari provinciali competenti per territorio

Art 4

Gli animali acquistati con le agevolazioni della presente legge non possono essere alienati o ceduti dai concessionari se non con la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato provinciale agrario, restando diversamente il concessionario obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

Art 5.

Per far fronte alle spese occorrenti per le erogazioni previste dalla legge è stanziata la somma di L. 50 000 000 per lo esercizio in corso Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio

L'Assessore al bilancio è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art 6

L'istruttoria delle pratiche ed il parere sulla congruità del prezzo spetta all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio

Le pratiche vanno istruite secondo l'ordine di presentazione

L'Assessore all'agricoltura può delegare alla liquidazione del contributo gli Ispettori provinciali presso cui può accreditare le somme occorrenti.

Art 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 18 febbraio 1958, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 11 *del* 22 *febbraio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

All'art 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n 29, sono apportate le seguenti modifiche

Il primo periodo del primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente

« Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data della precedente elezione regionale, ovvero, in caso di scioglimento anticipato della Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili »

Il numero quattro del primo comma è sostituito dal seguente

« I sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di liberi consorzi o sedi delle amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici provinciali, nonchè i presidenti di dette amministrazioni »

Art 2

All'art 10 della legge 20 marzo 1951, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche

Il numero 4 dell'art 10 è sostituito dal seguente

« I commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali ovvero sanitarie ovvero di beneficenza ed assistenza Sono altresì eccettuati i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura Le cause di ineleggibilità previste dal presente numero non sono applicabili a coloro che in conseguenza di dimissioni od altra causa, abbiano effettivamente cessato dalle loro funzioni almeno

novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali »

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 21 marzo 1958, n. 7.

Norme per l'erogazione di spese e contributi rientranti nelle finalità istituzionali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 22 *marzo* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a spese dirette e ad erogare contributi, concorsi e sussidi per finalità di assistenza e beneficenza, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n 65.

Art 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per l'organizzazione di convegni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, con le modalità stabilite nel decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24

Alla erogazione delle somme provvede il Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.

Art. 3.

Con le stesse modalità del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n 24, l'Amministrazione regionale è autorizzata.

a) a sostenere spese dirette per la stampa e la propaganda dell'autonomia anche mediante retribuzione di speciali prestazioni da parte di estranei alla Amministrazione, o mediante acquisto di pellicole cinematografiche o di documentari concernenti attività, avvenimenti e arte, usi e costumi della Regione,

b) a concedere contributi, concorsi e premi ad enti o privati che svolgono attività culturali, corsi di addestramento e di qualificazione non regolati da apposite leggi, attività di propaganda dell'autonomia anche a mezzo della stampa periodica o di pubblicazioni,

c) a concedere premi o concorsi a produttori di pellicole cinematografiche e di documentari concernenti attività che interessano la Regione, e a giornalisti, studiosi ed editori per pubblicazioni di interesse giuridico, economico, sociale, artistico e culturale

Alla erogazione delle somme provvede il Presidente della Regione

Art 4

L'Amministrazione regionale dell'agricoltura è autorizzata a concedere contributi per la zootecnia con particolare riguardo ai coltivatori diretti e per il funzionamento del deposito cavalli stalloni, nonchè per la manutenzione e la sistemazione del deposito stesso, per la sperimentazione nel campo delle colture di fibre tessili e per sperimentazioni agrarie, ivi comprese quelle per la coltura della barbabietola nei campi sperimentali, nonche a concedere contributi straordinari per uffici enologici e cantine sperimentali L'Amministrazione regionale dell'agricoltura è altresì autorizzata ad effettuare interventi per le finalità indicate nella legge 30 giugno 1954, n 493, con modalità stabilite nella legge stessa, nonche ad effettuare spese dirette a concedere contributi e sussidi per propaganda agraria, per vivai governativi di viti americane, comprese le spese di impianto e di produzione ed i canoni dei terreni per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali, per l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi di altre colture erbacee comprese nell'avvicendamento agrario

Le modalità per la concessione sono quelle contenute nella legge regionale 23 dicembre 1954, n 47, in quanto applicabili.

Art 5

L'Amministrazione regionale dell'industria e del commercio è autorizzata ad effettuare spese dirette e a concedere contributi, concorsi e sussidi per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonchè per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernente l'importazione e l'esportazione, previo parere motivato del Distretto minerario e del Consiglio regionale delle miniere o del Comitato consultivo per il commercio o del Comitato consultivo dell'industria in relazione allo scopo cui le spese e i contributi sono diretti.

La misura dei contributi, concorsi e sussidi è stabilita con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e non può essere superiore al 40 % dello ammontare del preventivo delle spese ritenute ammissibili.

Per la liquidazione dei contributi e dei concorsi si applica il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45

Art 6

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale puo provvedere alla erogazione di.

1. Contributi, concorsi e sussidi

a) a patronati ed enti giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono attività a favore dei lavoratori, anche ad integrazione dei benefici concessi dallo Stato,

b) a patronati ed enti che svolgono attività assistenziali a favore dei lavoratori

2. Spese e soccorsi straordinari anche ad integrazione dei benefici concessi dallo Stato

a) per sovvenire i lavoratori destinati all'estero e le famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati,

b) per sovvenire le famiglie di emigrati rimasti in Patria in attesa di rimesse,

c) in favore dei lavoratori e loro famiglie in occasione di particolari circostanze,

d) per sovvenire i braccianti durante i periodi di migrazione interna

3 Spese e contributi

a) a favore di scuole per assistenti sociali e di istituti sociali che svolgono corsi nella Regione,

b) a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che promuovono la costituzione di centri di servizio sociale ed anche per il funzionamento dei centri stessi

Le modalità per la concessione dei contributi, dei concorsi e dei sussidi sono quelle contenute negli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n 65

4 Spese e contributi

a) a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che promuovono la costituzione di corsi concernenti il lavoro e la previdenza,

b) per la rilevazione di dati sul movimento migratorio all'estero ed all'interno nonchè per il coordinamento della attività degli uffici e degli organi preposti al servizio dell'emigrazione,

c) per la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti alle aziende industriali, commerciali, agricole ed artigiane

Le spese ed i contributi sono disposti dall'Assessorato per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sentito il parere della Commissione regionale dell'avviamento al lavoro, di cui al decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25

5 Spese e contributi

a) per favorire la formazione di alleanze di cooperative di consumo nell'ambito della Regione,

b) per promuovere e favorire i raggruppamenti di cooperative capaci di realizzare cicli di produzione e distribuzione dei prodotti,

c) a favore di enti ed istituti legalmente costituiti che svolgono corsi per dirigenti e funzionari di casse rurali e banche popolari;

d) per studi cooperativistici eseguiti per conto della Regione con particolare riferimento alla economia siciliana; per favorire lo studio sul lavoro, sulla previdenza, sulla migrazione;

e) ad enti ed istituti giuridicamente riconosciuti per svolgere corsi per dirigenti e funzionari di cooperative;

f) per l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione dei consorzi tra cooperative legalmente costituite;

g) contributi e spese per il funzionamento e la riorganizzazione degli uffici provinciali e regionali delle associazioni nazionali di assistenza e di tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1577;

h) per favorire l'attrezzatura di cooperative di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e loro consorzi (escluse le cooperative edilizie), di carovane di facchinaggio, di compagnie portuali e società di mutuo soccorso;

i) cooperative e società di mutuo soccorso per il riattamento di immobili di loro proprietà.

Le spese ed i contributi sono disposti dall'Assessore per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sentita, per le erogazioni che superano il limite di un milione di lire, la Commissione regionale per la cooperazione istituita con la legge regionale 30 giugno 1956, n. 42.

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai punti 4 e 5 i richiedenti devono produrre programmi e preventivi di spesa, in base ai quali possono essere concessi acconti fino al 50 %.

Al pagamento del saldo si provvede su presentazione dei conti consuntivi delle spese.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a concedere, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, sussidi straordinari e contributi per le attività sanitarie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per le scuole per infermiere professionali ed assistenti sanitarie, che esplicano la loro attività nella Regione, per il pagamento di rette di ricovero presso preventori per bambini predisposti t.b.c. e per la lotta contro la tubercolosi, la malaria, il tracoma e le malattie sociali, anche mediante l'assunzione delle spese per rette di ricovero e per la fornitura di medicinali, nonchè per interventi di emergenza, in caso di inquinamento di acqua potabile, di epidemie, di malattie infettive e di pubbliche calamità anche per la lotta alle mosche, agli insetti, ecc. e per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie compresi i lavori per raccolta e smaltimento rifiuti solidi.

La stessa Amministrazione è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere delle spese, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, al fine di attuare nell'ambito della Regione, la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, e contro la zoonosi. La misura dell'intervento è determinata dall'Assessore per l'igiene e la sanità previo parere circostanziato del veterinario competente per territorio e sulla scorta di un piano tecnico finanziario formulato dallo stesso organo.

E' autorizzata altresì la concessione di contributi a proprietari coltivatori diretti di animali riconosciuti infetti ed abbattuti per zoonosi nella misura da determinarsi con decreto dell'Assessore competente.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale della pubblica istruzione è autorizzata a sostenere le spese per il funzionamento dei cinemobili per l'istruzione popolare.

La stessa Amministrazione regionale della pubblica istruzione è autorizzata:

a) a provvedere all'arredamento scolastico ed all'acquisto a mezzo di licitazione privata del materiale didattico ivi compresi i mezzi audio-visivi necessari alla utilizzazione degli edifici delle scuole elementari e di avviamento agrario costruiti dalla Regione ed alla loro funzionalità;

b) ad assumere oneri finanziari per spese e contributi, l'ammontare dei quali non può superare il 50 % della spesa complessiva preventivata, per promuovere attività di carattere culturale, educativo e ricreativo nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Regione, nonchè i corsi di aggiornamento di insegnanti per le stesse attività e per l'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento di detta attività e per l'insegnamento della educazione fisica nelle scuole elementari;

c) ad acquistare materiale vario per l'attrezzatura delle palestre di educazione fisica delle scuole elementari;

d) a concedere assegni, contributi e sussidi alle accademie, enti ed associazioni aventi finalità artistiche e culturali, a sostenere spese di restauro, acquisto e conservazione di manoscritti e di materiale bibliografico raro e di pregio o di quelle di riproduzioni fotografiche del materiale stesso, sentiti, in relazione alla competenza, il Provveditore agli studi o il Sopraintendente alle biblioteche, alle belle arti ed ai monumenti; ad organizzare mostre bibliografiche; i contributi sono concessi sino alla concorrenza del 50 % delle spese preventivate ed ammesse a contributo.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato è autorizzata:

a) a stipulare apposite convenzioni con l'ente nazionale per l'educazione marinara ed i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per l'istruzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica;

b) a sostenere spese dirette e a concedere contributi e sussidi a favore di scuole professionali marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo e grado, per migliorarne l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la costruzione e l'adattamento dei locali necessari, per lo svolgimento di crociere di navigazione, per la concessione di borse di studio, per l'effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per adulti e per la propaganda marinara.

E' altresì autorizzata a sovvenzionare, assumendone anche la totale spesa, corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;

c) a sostenere spese ed erogare contributi per l'incremento, la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzione con gli enti e corpi di cui agli articoli 30 e 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) a sostenere spese e concedere contributi ad enti e associazioni per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica.

Spese per studi, crociere di navigazione e propaganda marinara; contributi ad enti, patronati e comitati giuridicamente costituiti che svolgono attività nel settore della pesca e delle attività marinare;

e) spese, contributi e sussidi per favorire, incoraggiare e promuovere l'artigianato.

Per i contributi previsti dal presente articolo nelle lettere *a*) e *b*) l'Assessore preposto all'amministrazione della pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50 % del contributo accordato; al pagamento del saldo si provvede anche in più riprese su presentazione di rendiconti, anche parziali, che dimostrino l'avvenuto pagamento di spese oltre gli acconti corrisposti.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport è autorizzata a concedere contributi e concorsi:

a) per incoraggiare e sostenere le arti liriche e le attività concertistiche, nonchè le arti drammatiche;

b) per promuovere, sostenere e sviluppare, nel campo dello spettacolo, manifestazioni aventi particolare importanza ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione, in particolare per quanto concerne le rappresentazioni classiche;

c) per attività e manifestazioni sportive, compreso il concorso nelle spese sostenute da atleti della Regione che partecipino a gare sportive nazionali o internazionali

Per le finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) sono altresì autorizzate spese dirette.

Le domande di contributo devono essere corredate di documenti atti a giustificare l'intervento della Amministrazione regionale, la cui misura è determinata dall'Assessore preposto al ramo di Amministrazione.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale del bilancio, per gli stanziamenti iscritti in bilancio sino all'esercizio 1957-58, è autorizzata a concedere, in favore di cooperative edilizie contributi per

l'acquisto di aree edificabili da destinare esclusivamente alla costruzione di alloggi nell'interesse dei soci, contributi che non possono eccedere il 50 % del costo delle aree stesse.

Art. 12.

L'ammissione alle provvidenze della presente legge è disposta dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali secondo la competenza dell'Amministrazione cui sono preposti.

I limiti di spesa per il conseguimento delle singole finalità previste dalla presente legge sono annualmente stabiliti con la legge di bilancio.

Art 13.

Tra le finalità cui si riferiscono i contributi e concorsi finanziari previsti dal n. 9 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, devono intendersi compresi la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento degli edifici destinati agli enti ivi previsti.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE — FASINO — MILAZZO — BONFIGLIO — CIMINO — DE GRAZIA — SALOMONE — CELI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1958, n. 1.

Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 marzo 1957, n. 21, concernente « Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 18 *del* 29 *marzo* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 2 marzo 1957, n. 21;

Considerato che in applicazione dell'art. 5 della suddetta legge occorre emanare norme regolamentari relative alle modalità di assunzione dei centralinisti ciechi presso gli uffici della Regione e presso le aziende pubbliche;

Sentito il Comitato regionale siciliano della Unione italiana ciechi;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione in data 7 febbraio 1958 della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 2 marzo 1957, n. 21 concernente il collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche, composto di cinque articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 febbraio 1958

LA LOGGIA

BONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 14 *marzo* 1958. *Registro n.* 1, *foglio n.* 47.

ALLEGATO

Regolamento per l'attuazione della legge 2 marzo 1957, n. 21, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche.

Art. 1. — Sono considerati ciechi agli effetti della legge coloro il cui residuo visivo non sia superiore a un decimo. La cecità è documentata da certificato dell'Unione italiana ciechi, salv la facoltà delle singole Amministrazioni interessate e dei richiedenti di ulteriori accertamenti da effettuarsi da apposito Collegio medico permanente che sarà istituito presso l'Assessorato del lavoro con decreto dell'Assessore.

Le indennità ai componenti sono quelle stabilite nel decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale di ratifica 18 luglio 1953, n. 42.

Art. 2. — Agli effetti dell'assunzione la qualifica di centralinista vale anche come titolo di studio.

La qualifica è attestata con diploma rilasciato da apposita scuola o da corsi professionali all'uopo istituiti, finanziati o riconosciuti dalla Regione siciliana o dallo Stato.

Art. 3. — La domanda dell'interessato deve essere munita del parere favorevole del Comitato regionale siciliano della Unione italiana ciechi.

L'assunzione è effettuata per chiamata diretta.

Art. 4. — Le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione richiesta dalle singole Amministrazioni da documenti che accertino i seguenti requisiti:

a) cecità;

b) qualifica professionale;

c) residenza anagrafica nel territorio della Regione siciliana;

d) età non superiore a! 45 anni.

Art. 5. — L'Assessorato regionale per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, cura la tenuta dell'aggiornamento dell'elenco dei posti riservati ai centralinisti ciechi sia presso l'Amministrazione regionale che presso gli Enti pubblici tenuti all'osservanza della legge.

L'elenco e le variazioni sono trasmessi in copia al Comitato regionale siciliano dell'Unione italiana ciechi.

LEGGE 5 aprile 1958, n. 8.

Provvedimenti per l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 9 *aprile* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' approvata la Convenzione n. 7 di repertorio stipulata in Palermo il 15 giugno 1957 tra l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ed il Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento mediante gestione diretta da parte del predetto Ministero dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone di cui alla legge regionale 25 luglio 1948, n. 36.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa occorrente per il funzionamento dell'Istituto con un contributo annuo di lire 25 milioni.

Art. 3.

La spesa relativa sostituisce quella prevista dall'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1948, n. 36 e viene iscritta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, in apposito capitolo del bilancio regionale, rubrica « Pubblica istruzione ».

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1958

LA LOGGIA

DE GRAZIA — LO GIUDICE

ALLEGATO

Convenzione n. 7 di repertorio

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno quindici del mese di giugno in Palermo, nel Gabinetto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sito al terzo piano dello stabile di via Sgarlata, al numero civico 11;

Avanti me, dott Giovanni Sinatra fu Giovanni, ispettore amministrativo dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, designato quale ufficiale rogante per gli atti in forma pubblico-amministrativa interessanti l'Amministrazione regionale della pubblica istruzione, giusta decreto assessoriale numero 64-12 del 2 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 1957, al foglio 257 del registro 1,

Sono presenti.

1) l'on avv Bartolomeo Cannizzo, deputato all'Assemblea per la Regione siciliana, Assessore regionale per la pubblica istruzione, .

2) il prof dott. Carlo Rotunno di Mario, capo sezione del Ministero della pubblica istruzione, agente in nome e per conto del predetto Ministero e delegato alla firma del presente atto con provvedimento del Ministero per la pubblica istruzione, n 3147 di prot dell'8 giugno 1957 che, segnato di lettera *a*) si allega alla presente convenzione.

Detti comparenti,

Premesso:

Che con legge n 36 del 25 luglio 1948, la Regione siciliana al fine di soddisfare a riconosciute esigenze delle popolazioni interessate, provvedeva alla trasformazione in istituto di istruzione tecnica del tipo agrario della già esistente scuola tecnica dello stesso tipo in Caltagirone,

Che detto istituto ha regolarmente funzionato, da allora ad oggi, con personale direttivo ed insegnante in parte provveduto dal Ministero della pubblica istruzione, per lo scopo distaccato dai ruoli statali, ed attraverso un finanziamento a carico della Regione siciliana che, per l'esercizio 1956-57, e previsto in L. 25 000 000 (venticinque milioni),

Che è stata ampiamente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione, come dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, la opportunità e la necessità di ovviare a taluni inconvenienti determinati dalla interferenza dei due organi statale e regionale — non eliminabile nelle attuali condizioni — nella gestione didattico amministrativa dell'Istituto, e cio, specialmente, per quel che attiene l'amministrazione e la prestazione di servizio del personale statale in posizione di comando presso l'Istituto regionale, nonche la validita e la efficacia, sostanziale e formale, dei titoli di studio conseguiti e rilasciati presso l'Istituto stesso;

Convengono e stipulano:

Art 1.

La superiore narrativa costituisce parte integrante con lo articolato seguente, con il quale forma unico contesto.

Art 2.

A far tempo dell'anno scolastico 1957-1958, il Ministero della pubblica istruzione, assumera diretta gestione dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone, mediante opportuno tempestivo provvedimento da adottarsi nei modi e con le forme previste dalle leggi vigenti

Art 3

Le spese tutte, attinenti alla gestione ed alla amministrazione dell'Istituto e, comunque, al suo regolare funzionamento, faranno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione Sara provveduto alla detta spesa in modo analogo a quanto previsto per gli altri istituti di istruzione tecnica dello Stato

Art 4.

A parziale sgravio della spesa prevista dal precedente articolo 3 ed in sostituzione degli oneri di cui all'art 4 della legge regionale 25 luglio 1948, n 36, il Governo della Regione siciliana assume l'impegno, verso il Ministero della pubblica istruzione di contribuire, senza soluzione di continuita, nella misura annua di L. 25 000 000 (venticinquemilioni).

Il versamento di tale contributo sara fatto direttamente all'Istituto tecnico agrario di Stato di Caltagirone, in rate trimestrali.

Art. 5.

La validità e la efficacia della presente convenzione è subordinata alla ratifica dell'Assemblea regionale siciliana, e la convenzione stessa impegna, comunque, la Regione siciliana, al versamento della prima e delle successive rate del contributo previsto al precedente articolo, solo dopo che saranno stati perfezionati tutti gli atti indicati al precedente art. 2.

Art. 6.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, viene redatta in carta libera ed in doppio originale. E' esente, come per legge, da ogni tassa di imposta

E iscritta su due fogli di carta, formato protocollo, dei quali occupa quattro facciate intere e parte di questa quinta

Datane lettura alle parti, ad alta e chiara voce viene come appresso sottoscritta.

F to *Bartolomeo Cannizzo* nel nome
» *Carlo Rotunno* nel nome
» *Giovanni Sinatra* ufficiale rogante.

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA

Div. III Prot n 3147 Roma, 8 giugno 1957

Oggetto: *Incarico.*

Al dott. Carlo Rotunno
Ministero

Affido alla S V l'incarico di recarsi a Palermo per rappresentare il Ministero nella definizione e nella firma della convenzione tra l'Amministrazione della Regione siciliana ed il Ministero della pubblica istruzione, relativamente alla assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale suddetta dell'onere per il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone

Il Ministro: F to: *Moro*

LEGGE 8 aprile 1958, n. 9.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 9 aprile* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1957-1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1957 1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per il bilancio

Art 3.

Nell'elenco n 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1957-58, approvato con l'art 3 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, sono inseriti i capitoli di spese di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art 4

A norma dell'art 100 del decreto Presidenziale 29 ottobre 1957, n 3 che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concer-

nente l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, il capitolo n 128 inscritto nella rubrica « Amministrazione civile », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1957-58, è soppresso ed in sua vece si istituisce, nella rubrica « Finanze », il capitolo n. 195-*ter*

Gli impegni assunti sul conto della competenza del capitolo n 128 ed i residui vigenti al 1° luglio 1957, si intendono rispettivamente assunti e vigenti sul capitolo n. 195-*ter*.

I pagamenti disposti, sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui del capitolo n. 128, si intendono disposti sul capitolo n. 195-*ter*.

Art. 5.

La spesa autorizzata con l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta a L 104 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli n. 503, 504 e 505 (rubrica « Affari economici »), giusta la seguente ripartizione:

Cap. n 503 L. 29.000 000, Cap n. 504 L. 5 000 000, Cap. n. 505 L 70.000 000.

Art 6

La spesa autorizzata con l'art. 44 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, è ridotta a L. 103 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli nn 699, 700 e 701 (rubrica « Pesca, Attività marinara e Artigianato »), giusta la seguente ripartizione:

Cap n 699 L. 70 000 000, Cap. n 700 L. 8 000 000, Cap. n 701 L 25 000 000.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art 45 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, per la parte relativa ai capitoli n 396 e 707 (rubrica « Pubblica istruzione »), è aumentata di L 30 000 000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n 396 L. 25 000 000, Cap. n. 707 L. 5 000 000.

Art 8.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art 48 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, è ridotta di L 30 000 000

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art 50 della legge regionale 30 dicembre 1957, n 60, per la parte relativa al capitolo n 754, è ridotta di L. 8 200 000.

Art. 10.

Per la gestione del fondo di cui all'art 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n 72, è istituita, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n 17, la « Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane ».

Per la gestione dell'Azienda speciale di cui al precedente comma sono istituiti i capitoli n 185-*bis* e 775 *bis*, rispettivamente, di entrata e di spesa, ripartiti e sviluppati in articoli come dall'annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

La gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, è regolata dalle norme di carattere comune sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale e da quelle particolari di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1953, n 72 e da quelle regolamentari di cui agli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n 2.

Art 11.

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *B*, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 8 aprile 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Cap. n 17 *bis* (di nuova istituzione) - « Canoni dovuti dai concessionari di autostazioni di proprietà della Regione (art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n 21, convertito nella legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10) »		*per memoria*
Cap. n. 74 - « Entrate diverse e recupero eventuale di somme, ecc. »	L.	70 000.000
Cap n. 94. - « Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione, ecc. »	»	625 000 000
Cap. n. 115. - « Entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali »	»	14 000 000

PARTE STRAORDINARIA

Cap. n 132. - « Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc. »	L.	14 708 000
Cap. n. 151. - « Entrate eventuali diverse »	»	950.000

PARTITE DI GIRO

Aziende speciali

Cap n 185-*bis* (di nuova istituzione) - « Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane »	L.	131 040 564
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	855 698 564

b) *modifica di denominazione*:

PARTE ORDINARIA

Cap n 17 - « Canoni dovuti da Enti pubblici, organizzazioni o privati che gestiscono villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale Canoni dovuti dalle società che gestiscono alberghi di proprietà della Regione (art 8 della legge regionale 3 agosto 1953, n 45 e art 3, lettera *c*), della legge regionale 18 febbraio 1955, n 15) ».

LO GIUDICE

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*.

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap n 1. - « Spese per l'Assemblea regionale »	L.	800 000 000
Cap n. 3 - « Spese per il Consiglio di giustizia amministrativa, ecc »	»	11 000 000
Cap n. 14 - « Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc »	»	6 000 000
Cap. n 16 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. »	»	1 377 000
Cap. n 17. - « Sussidi al personale, ecc. »	»	670 000
Cap n 21. - « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »	»	61 000 000

Presidenza della Regione

Cap n. 24 - « Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori. »	L.	1 080.800
Cap. n 25 - « Spese per viaggi del Presidente della Regione, ecc. »	»	2.000.000

Cap. n. 26 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . L. 16 500 000

Cap. n. 28 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . » 3 523 000

Cap. n. 29 - « Sussidi al personale, ecc. » . . » 580.000

Cap. n. 33 - « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche e spese di rappresentanza » . . » 5 000.000

Cap. n. 38 - « Indennità e rimborsi di spese a deputati, ecc. » . . » 1 000 000

Cap. n. 39. - « Biblioteca della Presidenza della Regione, ecc. » . . » 2 000 000

Cap. n. 41 - « Spese per il mantenimento del parco, ecc. » . . » 3 000 000

Cap. n. 44 - « Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. » . . » 150 000 000

Cap. n. 46 - « Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 » . . » 120 000 000

Agricoltura

Cap. n. 72 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . L. 6 000 000

Cap. n. 74 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . » 3 685 000

Cap. n. 93 - « Spese postali, telegrafiche, telefoniche degli uffici periferici » . . » 5 000 000

Cap. n. 95 - « Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi in servizio presso gli Uffici periferici » . . » 12 000 000

Cap. n. 96 - « Spese di funzionamento degli uffici periferici » . . » 15 000 000

Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione). - « Contributi per il trasporto a mezzo ferrovia dei vini siciliani (legge regionale 10 febbraio 1958, n. 4) (Spesa obbligatoria) » . . . *per memoria*

Amministrazione civile

Cap. n. 117 - « Compensi per il lavoro straordinario » . . . . L. 4 100 000

Cap. n. 119 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . » 1 939 000

Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). - « Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spesa fissa ed obbligatoria) » . . . . . . *per memoria*

Demanio

Cap. n. 135 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » . . L. 2 000 000

Cap. n. 138 - « Sussidi al personale, ecc. » . » 1 060 000

Edilizia popolare e sovvenzionata

Cap. n. 168 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 3 000 000

Finanze

Cap. n. 179. - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . L. 5 500 000

Cap. n. 181 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 1 845 000

Cap. n. 195-*ter* (di nuova istituzione). - « Rimborso ai Comuni ed ai liberi Consorzi degli oneri per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione (articoli 257 e 260 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6) (Spesa obbligatoria) » . . » 600.000.000

Cap. n. 195-*quater* (di nuova istituzione). - « Somma da liquidare ai Comuni e alle Provincie per ritenuta di imposta comunale sulle industrie e relativa addizionale, operate sulle somme corrisposte per diritti di autore ed altri titoli a stranieri od italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Restituzioni e rimborsi delle ritenute predette. (Spesa obbligatoria) » . . . . *per memoria*

Foreste, rimboschimenti ed economia montana

Cap. n. 257. - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . L. 355 000

Cap. n. 259 - « Spese postali, telegrafiche e telefoniche » . . . . » 2 000.000

Cap. n. 288 - « Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. » . . . » 7 000 000

Igiene e sanità

Cap. n. 293 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 1.000 000

Cap. n. 295 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 797 000

Industria e commercio

Cap. n. 304 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 4 000 000

Cap. n. 306 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 1.066 000

Lavori pubblici

Cap. n. 329 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 4 500 000

Cap. n. 331 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 2 550.000

Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione) - « Spese per l'acquisto di materiali speciali per la redazione dei progetti » . . . . » 2 000 000

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap. n. 343 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 2 500 000

Cap. n. 345 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 768 000

Pesca, attività marinare e artigianato

Cap. n. 361 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . L. 1 000 000

Pubblica istruzione

Cap. n. 373 - « Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . . L. 3 700 000

Cap. n. 374 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 500 000

Cap. n. 375 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 1 452 000

Cap. n. 377. - « Spese postali, telegrafiche e telefoniche » . . . . » 1.500 000

Cap. n. 396 - « Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale, ecc. » . . . . » 25 000 000

Cap. n. 409 - « Spese per il funzionamento della scuola d'arte per la lavorazione del legno, ecc. » . . . . » 10 000.000

Cap. n. 421. - « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » . . . . » 1 000.000

Solidarietà sociale

Cap n 432. - « Compensi per il lavoro straordinario (art 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » . . . L. 500 000

Trasporti e comunicazioni

Cap. n. 444. - « Compensi per il lavoro straordinario (art 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) » L. 800.000

Cap. n 445 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 700 000

Turismo, spettacolo e sport

Cap n 454. - « Compensi per il lavoro straordinario (art 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) » L. 2.500.000

Cap. n 456 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . » 541.000

PARTE STRAORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 477-*quater* (di nuova istituzione) - « Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza della garanzia accordata dalla Regione per i mutui che l'Ente siciliano alle case ai lavoratori contrae, sostituendosi ai Comuni per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949, n 408 (art 2 della legge regionale 18 febbraio 1956, n 11) (spesa obbligatoria) » . . . . . . *per memoria*

Affari economici

Cap. n 503 - « Contributi per l'organizzazione di convegni, congressi, ecc. » L. 9 000 000

Pesca, attività marinare e artigianato

Cap n 701 - « Contributi ad enti, patronati e comitati giuridicamente costituiti, ecc. » . L. 15 000 000

Pubblica istruzione

Cap n 707. - « Contributi a favore di aziende, opifici ed officine, ecc » . . . . L. 5 000 000

Turismo, spettacolo e sport

Cap n 755 - « Fondo destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane » . . . . L. 40 000 000

PARTITE DI GIRO

Aziende speciali

Cap n 775-*bis* (di nuova istituzione) - « Spese per la gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane » . . . . L. 131 040 000

Totale degli aumenti della spesa . . . L. 2 123 629 364

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap n 15 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc » L. 3 000 000

Cap n 22 - « Fondo di riserva per le spese impreviste » . » 57 030 800

Cap n 23 - « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative » . . . . » 250 000 000

Presidenza della Regione

Cap. n 31 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » . . . . . . L. 1 000 000

Cap n 47 - « Somma da corrispondere in dipendenza della estensione, al personale, ecc » » 3 000 000

Cap n 50 - « Pensioni ordinarie ed assegni di caro-viveri » . . . . » 5.000 000

Affari economici

Cap n 62 - « Compensi per il lavoro straordinario, ecc » . . . . L. 1 000 000

Cap n. 63. - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . » 1 000 000

Cap n 64. - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, ecc » . . . . . » 300 000

Cap n 65. - « Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie » . . . . » 200 000

Cap n 66 - « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali » . . . . . » 300 000

Cap n. 67. - « Acquisto di libri, riviste e giornali » . . . . » 150 000

Cap n 68. - « Spese postali, telegrafiche e telefoniche » . . . . » 1 000 000

Agricoltura

Cap n. 97 - « Contributi ad enti ed uffici che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura » . . . . L. 2 000 000

Cap n. 98-*bis*. - « Sperimentazioni agrarie, acclimazione di semi e di piante erbacee e legnose » . . . . » 2 000 000

Cap n 99 - « Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc. » . . . . » 3 000 000

Cap n 100 - « Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc » . . » 2 000 000

Cap n 103 « Vivai governativi di viti americane, ecc. » . . . . » 1 000 000

Cap n 112 - « Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc » . » 2 000 000

Cap n 113 - « Fondo destinato per provvedere alle spese per l'attuazione dei programmi di studi e ricerche idrogeologiche, ecc. » . » 14 000 000

Cap n 114 - « Spese per il servizio delle trazzere, ecc » . . . . » 2 000 000

Cap. n 115 - « Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, ecc. » . . . . . . » 10 000 000

Amministrazione civile

Cap n 118 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . L. 4 600 000

Cap, n 128 - « Rimborso ai Comuni ed ai liberi consorzi per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione, ecc » . . . » 600 000 000

Finanze

Cap n 234 - « Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte, ecc » . . . . L. 7 500 000

Foreste, rimboschimenti ed economia montana

Cap n 292 - « Spese e contributi per l'incremento della pesca nelle acque interne » . L. 7 000 000

Igiene e sanità

Cap n 294 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . L. 1 000 000

Industria e commercio

Cap n 324 - « Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari » . . . . L. 2 000 000

Cap n 328 - « Spese, contributi e sussidi per studi, ecc » . . . . » 2 000 000

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap n 344 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » . . . . . . L. 2 000 000

Cap. n 349-*bis* - « Rimborso spese e missioni ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro, ecc » . . . . » 3 000 000

Cap n 357 - « Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc » . » 1 000 000

Cap n 359 - « Spese di vigilanza sull'accertamento degli elenchi dei lavoratori, ecc » . » 1 000 000

Pubblica istruzione

Cap n 384 - « Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali, ecc. » L. 15 000 000

Cap n. 394. - « Spese per la vigilanza delle scuole, ecc. » L. 1 000 000
Cap n 395. - « Spese di locomozione, ecc » » 1 000 000
Cap n 423. - « Scavi, lavori di scavo, ecc » » 10 000 000
Cap n. 424. - « Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti » . » 1 000 000

Turismo, spettacolo e sport

Cap n 465 - « Spese inerenti ai servizi tecnici del turismo, ecc » . . . L. 2 500 000

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap n 486. - « Spese per le elezioni amministrative » L 18 000 000
Cap n 491 - « Premi da assegnarsi a pellicole cinematografiche ecc » » 2 000 000
Cap n 501 « Spese, contributi e concorsi per corsi di qualificazione, ecc » . . » 1 500 000
Cap n 502 - « Soccorso a favore di persone bisognose, ecc » . . . » 2.000 000

Affari economici

Cap n 504 - « Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, ecc » . L. 10 000 000

Finanze

Cap n 585 - « Rimborso ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette, ecc » . . . L 150 000 000

Pesca, attività marinare e artigianato

Cap n 700 *bis* . « Spese e contributi per le attrezzature necessarie alle attività del Corpo piloti, ecc » . . . . L. 22 500 000

Pubblica istruzione

Cap n 716 - « Contributo a favore dell'Istituto di vulcanologia dell'Università di Catania, ecc » . . L. 1 000 000
Cap n 721 - « Spese per colonie istituite dalla Regione, ecc » . . . . . » 30 000 000

Turismo, spettacolo e sport

Cap n 754 - « Contributi per l'impianto e l'esercizio di attrezzature turistiche, ecc » L. 8 200 000

Totale delle diminuzioni della spesa . . . L 1 267 930 800

Aumento netto della spesa . . . L. 855 698 564

c) *modifica di denominazione*:

PARTE ORDINARIA

Pubblica istruzione

Cap n 386 - « Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie (legge regionale 23 aprile 1957, n 25) »

LO GIUDICE

TABELLA C

Tabella di variazioni all'elenco n. 1 alligato al bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

PARTE ORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap n 45 - « Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc »

Agricoltura

Cap n 120 *bis* - « Contributi per il trasporto a mezzo ferrovia dei vini siciliani »

Amministrazione civile

Cap n 128 (soppresso).
Cap n 132-*bis* - « Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. ».

Finanze

Cap n 195 *ter* - « Rimborso ai Comuni ed ai liberi consorzi degli oneri per i servizi, ecc »
Cap n 195-*quater* - « Somma da liquidare ai Comuni e alle Provincie per ritenute di imposta, ecc. ».

PARTE STRAORDINARIA

Bilancio

Cap n 477 *quater* - « Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza della garanzia, ecc. ».

LO GIUDICE

TABELLA D

Ripartizione in articoli dei capitoli n. 185-bis, 775 bis, rispettivamente, dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

ENTRATA

Cap n 185-*bis* - « Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane »
Art 1 Concorso della Regione al fondo previsto dall'art 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n 72 (art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1955, n 2) L. 131 040 564
Art 2 - Contributi ed erogazioni di enti e privati (art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1955, n. 2) . . . . *per memoria*

Totale del capitolo n 185-bis . . . L. 131 040 564

SPESA

Cap n 775 *bis* - « Spese per la gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività calcistiche isolane ».
Art 1 - Contributi a favore di società o associazioni esplicanti lo sport del calcio (articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1953, n 72) . . . . L. 131 040 564

LO GIUDICE

LEGGE 8 aprile 1958, n **10**.

Provvedimenti per il pagamento dei salari ai dipendenti delle imprese minerarie zolfifere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 20 *del* 9 *aprile* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

La Sezione del credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1958, alle imprese minerarie zolfifere esercenti in Sicilia, prestiti straordinari fino all'ammontare complessivo di L 400 000 000 per completare il fabbisogno necessario per il pagamento regolare delle retribuzioni alle maestranze ed agli impiegati delle stesse imprese minerarie

I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai titolari di permessi di ricerca che, per ragioni connesse con le caratteristiche tecniche delle imprese, svolgano lavori produttivi

I prestiti di cui al presente articolo non possono avere scadenza oltre il 31 dicembre 1958 ed eccedere l'ammontare massimo di L 10 000 per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani durante il periodo 1° gennaio-30 giugno 1958

Art 2.

I prestiti di cui all'articolo precedente possono essere garentiti dalla Regione con decreto dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore al bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 aprile 1958

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 8 aprile 1958, n. 11.

Agevolazioni per il grano duro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 9 *aprile* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai produttori di grano duro che abbiano conferito o conferiscano il prodotto all'ammasso volontario presso enti o cooperative sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura.

Tali contributi sono concessi a partire dall'ammasso relativo al prodotto dell'annata agraria 1956-57, non possono superare le L. 350 per ogni quintale di grano ammassato e sono corrisposti tramite l'ente ammassatore.

Hanno preferenza nell'assegnazione dei contributi i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari ed i coloni e mezzadri.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 350 000 000 da iscriversi nell'esercizio in corso.

Art 3.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge si provvede prelevando le somme occorrenti dal cap. 23 dello stato di previsione della spesa

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio

Art 4

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 aprile 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 18 aprile 1958, n. 12.

Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari dal 1955-56 al 1959-60.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 23 *del* 19 *aprile* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il fondo di lire 75 miliardi assegnato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1955 al 30 giugno 1960 con la legge 21 marzo 1957, n. 176, è destinato, in conformità dell'art 38 dello Statuto della Regione siciliana, come appresso:

1 Viabilità esterna:

a) viabilità esterna con particolare riguardo a quella di interesse economico regionale, L 9 miliardi 450 milioni,

b) collegamenti di frazioni ai centri abitati, lire 2 miliardi,

c) trasformazione di trazzere in rotabili, lire 6 miliardi.

2 Completamento e integrazione di programmi regionali di opere pubbliche, L. 2 miliardi 450 milioni.

3. Complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione, L. 1 miliardo.

4 Porti pescherecci, L. 1 miliardo 500 milioni

5. Opere pubbliche di bonifica, L. 10 miliardi 800 milioni.

6. Opere irrigue, L. 9 miliardi 500 milioni.

7. Opere di rimboschimento, L. 5 miliardi 500 milioni

8. Opere di interesse turistico comprese quelle relative ai complessi termali regionali, L. 5 miliardi.

9 Zone industriali, impianti e attrezzature per la trasformazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, sistemazione e attrezzature di porti, punti e depositi franchi e attivazioni degli scambi commerciali, impianti e attrezzature per la ricerca scientifica e la specializzazione tecnica, L. 10 miliardi

10 Incremento della produzione della energia elettrica L. 8 miliardi.

11 Potenziamento delle Università siciliane, L. 3 miliardi 800 milioni.

Totale L. 75 miliardi.

Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate nonchè le eventuali sopravvenienze derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà nazionale destinandole:

a) fino alla concorrenza di L. 2 miliardi in aumento dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, con specifica destinazione alle strade di interesse turistico,

b) fino alla concorrenza di L. 500 milioni ad incremento dello stanziamento di cui al n. 7 del presente articolo con specifica destinazione in favore dell'Azienda foreste demaniali della Sicilia per la costituzione di aziende speciali a norma della legge 25 luglio 1952, n 991,

c) fino alla concorrenza di L 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto al n 4 del presente articolo

d) fino alla concorrenza di 2 miliardi e 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto dal n. 6 del presente articolo,

e) fino alla concorrenza di L. 500 milioni per istruzione professionale

Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 2

Il programma delle opere da eseguire è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori alle cui attribuzioni si riferiscono le singole categorie di lavori e con l'Assessore per il bilancio.

In sede di formulazione del programma la Giunta determina la ripartizione delle somme stanziate ai numeri 9 e 10 dell'art 1, tra le varie categorie di intervento

Ai fini della formulazione dei programmi previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 47 della legge 11 dicembre 1956, n. 55.

Art 3

Per la progettazione e la esecuzione delle opere previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale può avvalersi oltre che dei propri uffici periferici degli uffici dello Stato o degli Enti locali, e di altri Enti pubblici soggetti a vigilanza della Regione

Per la progettazione e la direzione dei lavori l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'opera dei liberi professionisti, ai sensi della legge regionale 2 agosto 1954, n 32, e successive modificazioni.

Art 4.

Nell'ambito dello stanziamento previsto al n 3 dell'art 1 della presente legge, l'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere, a totale carico della Regione, alle categorie di opere pubbliche previste dall'art. 19 della legge regionale 21 aprile 1953, n 30, per l'edilizia popolare comunque finanziata dalla Regione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I — *Porti pescherecci*

Art. 5.

La spesa prevista dall'art. 1 per porti pescherecci è destinata alla realizzazione di un programma che concerne prevalentemente nuovi porti pescherecci.

SEZIONE II. — *Opere di rimboschimento*

Art. 6.

La spesa di lire 5 miliardi 500 milioni, prevista dal n. 7 dell'art. 1, per opere di rimboschimento, è destinata:

a) alla esecuzione di opere di sistemazione organica idraulico forestale e di conservazione del suolo;

b) al rimboschimento dei terreni nudi di proprietà delle Aziende delle foreste demaniali della Regione siciliana.

SEZIONE III — *Turismo*

Art. 7.

La spesa di lire 5 miliardi prevista al numero 8 dell'art. 1 è destinata ad opere pubbliche di carattere straordinario per lo adeguamento delle zone turistiche alle moderne esigenze da eseguire in centri di cura, soggiorno e turismo, secondo organici piani di intervento interessanti la viabilità turistica locale, i settori archeologici, monumentali ed artistici, le sistemazioni igienico-sanitarie la ricettività con riferimento alla legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, e comunque tutti gli impianti e le opere che costituiscono coefficiente per l'incremento turistico.

SEZIONE IV — *Zone industriali*

Art. 8.

L'art. 21 e il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 21. — L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, di concerto con l'Assessore per la industria e commercio e con quello per le finanze, sentite le Amministrazioni comunali e le Camere di commercio interessate, alla redazione ed approvazione, previo parere dell'ispettore centrale tecnico dell'Assessorato, dei piani per la costruzione di nuove zone industriali o l'ampliamento od il potenziamento di quelle esistenti, nonchè all'impegno della relativa spesa.

Il piano di massima è composto:

a) della relazione;

b) della planimetria della zona, con la indicazione delle aree da espropriare;

c) dell'elenco delle opere stradali ed igieniche, degli allacciamenti elettrici e relativi impianti, dei raccordi ferroviari, pontili, banchine e fabbricati o padiglioni da destinarsi alle attività artigiane, nonchè delle altre opere occorrenti per i servizi generali ritenuti necessari ai fini della completa attrezzatura tecnica della zona;

d) del piano parcellare delle espropriazioni.

Per gli allacciamenti elettrici delle zone industriali è data, a parità di condizioni, la preferenza all'E. S. E.

Art. 22 (primo comma). — Alle espropriazioni provvede l'Assessore ai lavori pubblici in base ai piani di massima di cui al precedente articolo.

Art. 9.

La Regione siciliana è autorizzata a partecipare a consorzi di enti per la esecuzione, lo sviluppo e la gestione di opere di attrezzatura delle zone industriali della Sicilia.

Ai mutui per i Comuni della Sicilia otterranno dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art. 22 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere accordata la garanzia della Regione siciliana.

Art. 10.

La quota dello stanziamento per zone industriali di cui al n. 9 dell'art. 1 della presente legge è destinato anche ad integrazione dell'ulteriore fabbisogno occorrente ai consorzi costituiti a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 11.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro **tre** mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme regolamentari per la gestione delle zone industriali nonchè le norme per il coordinamento della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 con le norme statali e con quelle regionali concernenti le zone industriali.

SEZIONE V — *Valorizzazione dei prodotti agricoli o attivazione degli scambi commerciali*

Art. 12.

E' autorizzata la realizzazione, anche in concorso con altri enti:

a) di locali, impianti e servizi per la conservazione, trasformazione, distribuzione e per la valorizzazione in altra forma di prodotti agricoli e della pesca;

b) di opere ed impianti occorrenti per la sistemazione e l'attrezzatura dei porti siciliani e dei punti e depositi franchi;

c) di opere dirette alla intensificazione delle comunicazioni, ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali.

Art. 13.

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore all'industria e commercio, è autorizzato a disporre la redazione, anche a mezzo di esperti estranei all'Amministrazione, da retribuire in misura forfettaria da convenirsi, di un piano generale delle opere e degli impianti previsti al n. 9 dell'art. 1 della presente legge, ritenuti indispensabili per lo sviluppo dell'attività produttiva e di scambio.

Il piano è approvato dal Presidente della Regione, sentito il Comitato esecutivo della Commissione regionale di urbanistica e previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Regione è autorizzato altresì a disporre gli studi ed i progetti tecnici riguardanti i tipi di industrie più adatte alle singole zone della Regione, con le modalità indicate nel primo comma.

Le spese per la compilazione del piano e degli elaborati di cui sopra fanno carico allo stanziamento previsto al n. 9 del citato art. 1.

Art. 14.

Qualora sussistano speciali esigenze di ordine generale in settori particolarmente importanti dell'economia regionale, che abbiano possibilità di ampi sviluppi commerciali, all'attuazione delle finalità di cui all'art. 12 lettera *a*), può provvedersi mediante rilievo e successivo riattamento di impianti esistenti.

Il Governo della Regione può concedere in gestione, a norma dell'art. 24 della legge 25 aprile 1953, n. 30, ad un consorzio fra i produttori industriali del vino marsala, i locali, gli impianti, e le attrezzature di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 da adibire ad attività complementari ed accessorie dell'industria vinicola marsalese.

Art. 15.

I locali, gli impianti ed i servizi previsti alla lettera *a*) dell'art. 12 possono essere utilizzati a norma dell'art. 24 della legge 21 aprile 1953, n. 30 e affidati in gestione ad enti specializzati o consorzi fra i produttori e commercianti, nei quali i produttori rappresentino almeno il 50 % del capitale.

I rapporti fra gli enti concessionari della gestione e l'Amministrazione regionale sono regolati con le modalità previste dal citato art. 24 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 16.

Allo scopo di migliorare e rendere più celere il trasporto dalla Sicilia dei prodotti ortofrutticoli deperibili è autorizzata la costituzione di un parco regionale di 200 carri ferroviari frigoriferi.

L'allestimento di detti carri è affidato alle ditte siciliane idonee ad eseguire costruzioni del genere, in base ad un piano di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la industria e commercio, che tenga conto dell'attrezzatura, del numero degli operai e della situazione di lavoro di ogni singola impresa costruttrice.

Le forniture sono disposte previe intese con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente ai tipi di carri più idonei, nonchè alle modalità ed ai prezzi di acquisto.

I contratti di acquisto sono stipulati ed approvati dall'Assessore regionale ai trasporti.

L'Assessore regionale ai trasporti è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione per regolare le operazioni di collaudo per carri e per stabilire le modalità di gestione del parco carri regionali.

SEZIONE VI. — *Incremento energia elettrica*

Art. 17.

La spesa prevista al n 10 dell'art 1 è destinata alla esecuzione di opere ed impianti diretti alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia

Art 18.

L'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente nonchè la gestione degli stessi sono affidate in concessione all'E S E a mezzo di particolari convenzioni

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione e approvate con decreto dello stesso previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sentita la Giunta di Governo.

Art. 19.

Nelle concessioni previste dagli articoli precedenti sono stabilite le modalità di erogazioni delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere e degli impianti, nonchè quello per il passaggio di proprietà degli stessi all'E S E.

Art 20

Il rimborso alla Regione delle somme previste dalla presente legge, e spese per la realizzazione delle opere e degli impianti, indicati nel precedente art 17 sarà effettuato senza interessi in 20 annualità costanti, a decorrere dal 1° luglio 1963.

Le rate di rimborso saranno versate in apposito capitolo del fondo di solidarietà nazionale.

Art 21

L'esecuzione delle opere e degli impianti previsti dalla presente legge è regolata dalle norme vigenti per l'attuazione dei programmi dell'E S E

SEZIONE VII. — *Università*

Art 22

E' autorizzata, per i fini indicati al n 11 dell'art. 1 l'attuazione o il completamento, anche in concorso con gli altri enti interessati, di opere, impianti e di attrezzature per il funzionamento degli istituti universitari la cui attività sia connessa con lo sviluppo economico e sociale della Regione

E' altresì autorizzata la costruzione e la attrezzatura di collegi universitari

La somma prevista è destinata come di seguito

a) 1 miliardo per ciascuna delle Università di Palermo, Catania e Messina,

b) 800 milioni per la costruzione di un Politecnico in Palermo

Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nei comma precedenti, si provvede mediante concessione alle Università siciliane a mezzo di particolari convenzioni

Nelle convenzioni saranno regolate le modalità per l'erogazione delle somme, la natura e la misura del concorso degli altri enti, ed ogni altro rapporto con i medesimi

Nelle convenzioni, una somma pari ai 3/10 dello stanziamento previsto alla lettera *a*) del presente articolo potrà essere destinata alla costruzione di collegi universitari presso le tre sedi universitarie siciliane.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione ed approvate con decreto dello stesso, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa sentita la Giunta regionale

E' autorizzata, per i fini indicati alla lettera *c*) dell'art. 1, la costruzione di edifici scolastici da adibirsi a sede di scuole professionali regionali per materie connesse con lo sviluppo agricolo, industriale, economico e sociale della Regione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art 23.

Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art 71 e seguenti della legge 23 giugno 1865, n 2359, e successive modifiche

L'indennizzo per l'espropriazione è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli aumenti di valore attribuiti, sia direttamente che indirettamente, ai programmi, alle previsioni dei progetti e alla esecuzione delle opere

Art 24

Alle varie categorie di opere e di impianti ed alle operazioni finanziarie previste dalla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali consentite dalla legislazione vigente.

Art 25

La ripartizione per anni finanziari della spesa di cui all'art 1 è effettuata secondo la tabella annessa alla presente legge

L'Assessore per il bilancio è autorizzato, ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 26

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1958

LA LOGGIA

LANZA — CELI — MILAZZO — SALOMONE — FASINO — DE GRAZIA — LO GIUDICE

La ripartizione della spesa di cui all'art. 1 è effettuata secondo la seguente tabella

CATEGORIE DI OPERE	Importo complessivo	Esercizio 1957-58	Esercizio 1958-59	Esercizio 1959-60
Viabilità esterna:				
a)	9.450.000.000	6.450.000 000	1.700.000.000	1.300.000.000
b)	2.000 000 000	1.000.000 000	500.000.000	500 000 000
c)	6.000.000.000	3 000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Completamenti	2.450.000.000	2.450.000.000	—	—
Complessi di op ecc	1.000.000.000	1.000.000.000	—	—
Porti pescherecci	1.500 000 000	850.000.000	500.000.000	150.000.000
Opere pubbliche di bonifica	10 800 000 000	1.200.000.000	4.000.000.000	5.600.000 000
Opere irrigue	9.500.000.000	7.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Opere di rimboschimento	5.500.000.000	3.250.000.000	1.000.000 000	1.250 000.000
Opere di interesse turistico	5.000.000 000	3.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
Industria	10.000.000.000	7.500.000.000	1 500.000.000	1 000.000.000
Elettricità	8.000.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000 000
Università	3.800.000.000	2.250.000.000	800.000 000	750.000.000
	75.000.000.000	44.950.000.000	15.000.000.000	15 050 000.000

LA LOGGIA

LANZA — CELI — MILAZZO — SALOMONE — FASINO — DE GRAZIA — LO GIUDICE

LEGGE 23 aprile 1958, n. 13.

Proroga delle agevolazioni contenute nella legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, recante provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 del 26 aprile 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, si applicano, nei limiti e con le modalità in essa previsti, fino al 26 gennaio 1963.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1958.

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 7 maggio 1958, n. 14.

Norme sul personale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 27 del 7 maggio 1958*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In applicazione dei decreti legislativi coordinati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche, e dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, i coefficienti di stipendio per il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956, sono quelli di cui alla tabella unica allegata al predetto decreto 11 gennaio 1956, n. 19 secondo le corrispondenze previste negli articoli 73, 77, 80 e 82 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rispetto alle qualifiche cui detti coefficienti sono attribuiti.

Al personale di grado 8° di gruppo *C* corrisponde la qualifica di archivista principale ed il coefficiente n. 325.

Il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale continua ad essere denominato secondo le qualifiche indicate nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, pur essendo applicabili allo stesso le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato in relazione alla corrispondenza delle carriere determinate in conformità al precedente primo comma, e tutte le altre norme previste da particolari stati giuridici.

Agli ispettori regionali di 1ª e 2ª classe di cui alla tabella *N* allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, è attribuito provvisoriamente il coefficiente 900, indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, corrispondente al grado 4° indicato dall'art. 29 della predetta legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

Art. 2.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, in rapporto al trattamento economico di cui al precedente articolo.

Il personale necessario per il funzionamento dei servizi di cui al comma precedente è prelevato da quello attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

Art. 3.

Il personale non di ruolo, anche se proveniente da altre Amministrazioni e che da atti di ufficio di data certa risulti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1957 presso i singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione e presso uffici centrali dipendenti, con qualunque qualifica e forma, e con mansioni corrispondenti a quelle dei gruppi *A*, *B*, *C*, subalterni, e di operai salariati, è inquadrato in appositi ruoli speciali di personale in rapporto al titolo di studio posseduto, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

1) che l'interessato abbia prestato regolare servizio;

2) che l'interessato abbia la cittadinanza italiana, risulti di regolare condotta morale e non abbia riportato condanne per delitti non colposi.

Art. 4.

Al personale di cui al precedente articolo è esteso, in quanto applicabile e sulla base del titolo di studio posseduto, il trattamento economico e lo stato giuridico del grado iniziale vigente per il personale della corrispondente categoria dei ruoli speciali transitori, salvo le limitazioni di cui al successivo art. 5. Al personale che svolge effettive mansioni di operaio viene attribuito il trattamento economico del personale subalterno.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato, su domanda dell'interessato, da presentare entro i novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione e degli Assessori rispettivamente competenti.

Art. 5.

Con successiva legge saranno stabiliti i requisiti e le condizioni per il passaggio del personale indicato nella presente legge nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.

Art. 6.

Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti, di diurnisti e di personale comunque denominato presso gli uffici della Amministrazione centrale della Regione, presso le Amministrazioni di enti pubblici istituiti con legge regionale e sottoposti alla vigilanza della Regione.

In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli.

Art. 7.

Le norme contenute nell'art. 6 si applicano a tutti gli Enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione.

Art. 8.

Gli amministratori della Regione e degli enti indicati nei precedenti articoli che abbiano emesso provvedimenti di assunzione in violazione alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, sono personalmente e solidalmente responsabili degli impegni di spesa conseguenti all'assunzione.

Art. 9.

Le nuove assunzioni di personale sono fatte per pubblico concorso.

Art. 10.

L'Assessore al bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 13, 21, 22 e 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1958.

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 7 maggio 1958, n. 15.

Istituzione della borgata « Roccella » in località omonima del comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 27 del 7 maggio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita la borgata « Roccella » nella località omonima del comune di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1958

LA LOGGIA

LEGGE 12 maggio 1958, n. 16.

Proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 30 del 14 maggio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

I termini del 31 dicembre 1957 e 31 dicembre 1958, indicati negli articoli 1 e 8 della legge regionale 9 aprile 1954, n 10, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1964 e al 30 giugno 1965.

Art. 2.

Restano escluse dai benefici previsti dalla presente legge le società che non rispettino i contratti collettivi di lavoro e le norme riguardanti il collocamento e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1958

LA LOGGIA

SALOMONE — LO GIUDICE

LEGGE 12 maggio 1958, n. 17.

Ampliamento dei ruoli organici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 30 del 14 maggio* 1958)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le tabelle organiche dei ruoli centrali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella *D* allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art 2.

Al personale che, pur avendone titolo, non ha potuto, per mancanza dei posti in ruolo già stabiliti dall'anzidetta tabella *D*, beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 13 maggio 1953, n 34, nella sua prima attuazione, si applicano le disposizioni della legge medesima, con le modalità e le decorrenze stabilite dalla stessa.

Art 3.

L'Assessore al bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando la disponibilità dei capitoli 21, 22 e 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1958

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

TABELLA *D*

AGRICOLTURA E FORESTE

Ruolo amministrativo di gruppo A.

Ispettori centrali	grado	5°	n. 4
Capi divisione Ispettori superiori	»	6°	» 7
Capi sezione - Ispettori capi	»	7°	» 8
Consiglieri - Ispettori	»	8°	» 15
Primi segretari	»	9°	» 30
Segretari - Vice segretari	»	10°-11°	
			64

Ruolo tecnico dell'Agricoltura « A ».

Ispettori centrali	grado	5°	n 3
Ispettori superiori	»	6°	» 8
Ispettori capi	»	7°	» 20
Ispettori principali	»	8°	» 27
Ispettori	»	9°	» 30
Ispettori aggiunti	»	10°	
			88

Ruolo amministrativo di gruppo B.

Segretario contabile superiore	grado	6°	n. 1
Segretari contabili capi	»	7°	» 4
Segretari contabili principali	»	8°	» 7
Primi segretari contabili	»	9°	» 12
Segretari contabili	»	10°	» 26
Vice segretari contabili	»	11°	
			50

Ruolo tecnico dell'Agricoltura di gruppo B.

Esperto superiore	grado	6°	n. 1
Esperti capi	»	7°	» 3
Esperti di 1ª classe	»	8°	» 8
Esperti di 2ª classe	»	9°	» 20
Esperti di 3ª classe	»	10°	» 28
Esperti di 4ª classe	»	11°	
			60

Ruolo del personale d'ordine gruppo C.

Archivisti principali	grado	8°	n. 2
Archivisti capi	»	9°	» 4
Primi archivisti	»	10°	» 10
Archivisti	»	11°	» 20
Applicati	»	12°	» 34
Alunni d'ordine	»	13°	
			70

Ruolo del personale subalterno.

Commessi capi	n.	2
Primi commessi	»	5
Commessi e uscieri capi	»	13
Uscieri, inservienti	»	30
		50
		382

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 1958, n. 2.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, concernente « Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 37 del 14 giugno* 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 13 settembre 1956, n. 47,

Considerato che occorre provvedere alla emanazione di norme regolamentari per la esecuzione della predetta legge,

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa,

Vista la delibera della Giunta regionale del 7 marzo 1958;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio,

Decreta:

TITOLO I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI

Art. 1.

(*Casi di inapplicabilità*)

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e di altri emolumenti contenute nella legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, non si applicano alle somme che dalla Regione siano dovute in compenso di prestazioni che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2.

(*Notificazione di atti*)

Gli atti di sequestro o di pignoramento devono essere notificati, sotto pena di nullità, all'Amministrazione regionale del bilancio, a norma dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47.

Nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che, data la imminenza del pagamento, il cassiere che deve effettuarlo non possa ricevere tempestivamente notizia dell'atto di sequestro o di pignoramento, il creditore può notificare copia degli atti anche al cassiere. Quest'ultimo è obbligato alla sospensione del pagamento, nei limiti del sequestro o del pignoramento, dandone immediata comunicazione alla amministrazione interessata.

Art. 3

(*Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento*)

Gli atti di sequestro o di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire Con un solo atto non si possono colpire emolumenti dovuti da amministrazioni diverse

Art. 4.

(*Compito dell'Amministrazione che riceve gli atti di sequestro o di pignoramento*)

L'Amministrazione regionale del bilancio, ricevuti gli atti di cui all'art 15 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, li trasmette alle competenti amministrazioni regionali unitamente alle opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva

Degli atti stessi deve essere data notizia alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Art 5

(*Effetti della riduzione degli emolumenti gravati da sequestro o da pignoramento*)

Nei casi di riduzione degli emolumenti, contemplati dall'art. 15 della legge 13 settembre 1956, n 47, l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei termini consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni della amministrazione regionale del bilancio.

TITOLO II

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI DELLA REGIONE

Art 6.

(*Determinazione delle quote cedibili*)

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti dalle vigenti leggi.

Art 7

(*Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario*)

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello (allegato 1) predisposto dall'Amministrazione del bilancio, dalla quale risultano.

a) il nome e cognome dell'interessato,

b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;

c) l'ammontare dello stipendio mensile o del salario, escluso ogni emolumento che non concorra ai fini del trattamento di quiescenza,

d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario,

e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramento, cessione o per altre cause, con la indicazione dei creditori

Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione degli ordini di pagamento dello stipendio o del salario.

Art 8.

(*Certificato di sana costituzione fisica*)

L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario, deve provare di avere sana costituzione fisica, mediante certificato in bollo, redatto su apposito modello a stampa (allegato 2) predisposto dall'Amministrazione del bilancio, rilasciata da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, appartenenti agli uffici sanitari della Regione.

Il sanitario, accertata l'identità personale del richiedente lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Il certificato non può essere consegnato al richiedente ma deve essere spedito in busta chiusa al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.

Art 9.

(*Domande di prestito a istituti autorizzati*)

L'impiegato o il salariato che intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve farne domanda in quattro esemplari, ad uno degli istituti indicati all'art. 4 della legge 13 settembre 1956, n. 47, su apposito modello (allegato 3) predisposto dall'Amministrazione del bilancio

Dalla domanda deve risultare.

a) il nome, il cognome, lo stato civile e la qualifica del richiedente,

b) l'Amministrazione regionale dalla quale dipende;

c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito

d) la dichiarazione di uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la concessione di mutui e di accettare la estinzione del residuo debito contratto per precedente cessione.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende.

Art 10.

(*Attestazione del capo del personale sulla domanda di prestito*)

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo del personale dell'Amministrazione dalla quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:

a) l'esattezza delle generalità,

b) la data di nascita,

c) la data di prima nomina all'impiego,

d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dello eventuale decreto registrato alla Corte dei conti concernenti il riscatto dei servizi straordinari precedentemente prestati,

e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva,

f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti dall'art 2 della legge 13 settembre 1956, n 47,

g) che non sono in corso provvedimenti che possono determinare la cessazione o la diminuzione, anche temporanea dello stipendio o del salario,

h) la forma del trattamento di quiescenza

I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato dal precedente art 7, sono dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.

Art 11.

(*Compiti degli istituti mutuanti*)

L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso alla operazione sui quattro modelli della domanda e precisa·

a) l'ammontare lordo del prestito,

b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi per l'estinzione del prestito, che devono essere di uguale misura,

c) il saggio annuo dell'interesse da determinarsi in conformità alle disposizioni dell'art. 8 della legge 13 settembre 1956, n 47,

d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito

Dichiara altresì che dalla somma mutuata dovranno anche essere detratti l'ammontare del residuo debito per precedente cessione eventualmente contratta e la tassa di registro

Il consenso dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso

L'istituto mutuante, assolti gli adempimenti di cui sopra, trasmette gli atti all'Amministrazione regionale del bilancio

Art 12.

(*Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia*)

L'Amministrazione regionale del bilancio, ricevuto il contratto di prestito con i relativi allegati, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento

Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia agli effetti dell'art 5 della legge regionale 13 settembre 1956, n 47,

La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare a se stesso o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione

La concessione della garanzia perfeziona il contratto che diventa efficace dal momento in cui l'istituto mutuante riceve la comunicazione di cui all'articolo seguente.

Art 13

(*Provvedimenti dell'amministrazione che concede la garanzia*)

L'Amministrazione regionale del bilancio, concessa la garanzia provvede

a) a trasmettere in piego raccomandato, all'istituto mutuante due regionali del contratto, uno dei quali per l'ufficio del registro,

b) a dare notizia del contratto all'Ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante.

Il piego raccomandato non può contenere che solo un contratto con gli atti relativi.

Art 14

(*Obblighi dell'istituto mutuante*)

L'istituto mutuante è tenuto a dare all'Amministrazione che ha concesso la garanzia, tempestiva comunicazione della somministrazione del prestito.

Art 15.

(*Provvedimenti dopo la concessione della garanzia*)

L'Amministrazione che ha concesso la garanzia, ricevuta dall'istituto mutuante la comunicazione di cui al precedente articolo, provvede:

a) a trasmettere, in piego raccomandato, all'Amministrazione che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un originale del contratto di cui all'art. 12 ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 7, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario, nonchè della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente,

b) a informare il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario,

c) a dare avviso diretto delle ritenute medesime alla Ragioneria generale della Regione,

d) a trattenere nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti a corredo

Art 16.

(*Decorrenza della ritenuta mensile per quota ceduta*)

La ritenuta della quota di cessione dello stipendio o del salario ha inizio dal 1° del mese successivo a quello in cui l'istituto mutuante ai sensi dell'art 14 comunica la somministrazione del prestito.

Art 17

(*Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante*)

Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera *a*) dell'art 13

Art 18

(*Modalità di somministrazione di prestiti*)

Gli istituti mutuanti somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

Art 19.

(*Obbligo di segnalazione dei fatti che aggravano il rischio della garanzia*)

Il capo del personale dell'Amministrazione dalla quale il cedente dipende ha l'obbligo di comunicare senza indugio all'Amministrazione regionale del bilancio qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prevista dall'art 10 o sopravvenuta alla dichiarazione stessa, dal quale, possa comunque derivare un aggravamento del rischio a carico dell'Amministrazione.

Art 20.

(*Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice*)

La comunicazione prevista nell'art 12 costituisce la amministrazione dalla quale dipende il cedente terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute

Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della predetta Amministrazione a norma dell'art 3 del regio decreto-legge 12 gennaio 1939 n 295, distintamente dalle quote che si maturano di mese in mese.

In ogni caso la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o del salario

Art 21.

(*Versamento delle quote cedute agli istituti mutuanti*)

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Art 22

(*Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione*)

Quando lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto In tale caso la differenza con i relativi interessi è recuperata, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art 29

Art 23

(*Estinzione anticipata di cessione*)

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha la facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.

In tale caso, l'istituto cessionario è tenuto a restituire al cedente gli interessi, per il periodo e per le somme ancora da scadere, trattenuti anticipatamente

Art 24

(*Rinnovo di cessione*)

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi i periodi di tempo previsti dal precedente articolo, salvo che sia stata consentita la estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova, dopo la scadenza dei termini previsti dal precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1956, n 47, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato alla estinzione della cessione in corso

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione

Art 25

(*Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente*)

In caso di una nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo

L'obbligo della garanzia da parte dell'Amministrazione e l'obbligo di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia alla estinzione della precedente cessione.

Art 26

(*Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza*)

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al cedente venga liquidato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazioni ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione od altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma, una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'Amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, si applicano le norme contenute nel precedente art 23, secondo comma.

Art 27.

(*Perseguibilità di somme dovute una volta tanto*)

Nei casi previsti dall'art 10 della legge regionale 13 settembre 1956, n 47, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio si devono attendere, agli effetti di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le determinazioni dell'Amministrazione regionale del bilancio

Art 28

(*Rischi che assume l'Amministrazione*)

Con la prestazione della garanzia di cui all'art 5 della legge regionale 13 settembre 1956, n 47, l'Amministrazione regionale assume i seguenti rischi:

a) morte del cedente, prima che sia estinta la cessione,

b) cessazione del cedente, dal servizio per qualunque causa, senza diritti a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito,

c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta dell'intera quota ceduta

L'Amministrazione regionale ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta, ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario,

L'Amministrazione, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi scalari sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio civile dopo tale scadenza

Nel caso previsto dalla lettera *c*), l'Amministrazione ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o sul salario, salva la facoltà di cui allo articolo seguente.

Art 29

(*Procedimento coattivo casi d'eccezione*)

Quando per cessazione o interruzione dal servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, l'Amministrazione che lo abbia riscattato, può recuperare il suo credito ove non possa provvedersi con i mezzi di cui agli articoli 26 e 27 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art 22, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili, ed incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore

L'Amministrazione si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate di spettanza della Regione siciliana

Art 30

(*Apertura del conto a nome del debitore per prestito diretto*)

Al nome dell'impiegato o del salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso l'Amministrazione regionale del bilancio un conto nel quale si annotano

a) il cognome, il nome ed il luogo di residenza del debitore,

b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza e la scadenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere

c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario

d) l'indicazione dell'istituto mutuante.

In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili e le eventuali riduzioni della ritenuta.

Art. 31.

(Apertura di conti per cessione riscattata)

Qualora l'Amministrazione riscatti una cessione garantita si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano

a) cognome, nome ed il luogo di residenza del debitore,

b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;

c) il saggio d'interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo,

d) il debito iniziale costituito dalla somma che l'Amministrazione ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto

Su detto conto vengono annotati i versamenti effettuati dal debitore.

Art. 32.

(Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia)

Qualora l'Amministrazione soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente

Il debito iniziale è costituito dall'importo del primo pagamento ed è aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti

I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto stesso.

Art. 33

(Chiusura del conto per decesso del debitore)

Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che risultino prenotati i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del decesso, ed il residuo del credito netto viene eliminato.

Ove la cessazione avvenga per altra causa senza dar luogo a trattamenti di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito

Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che ha per somma iniziale l'importo del credito come sopra eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati negli articoli 28 e 29.

Art. 34.

(Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione)

L'Amministrazione del bilancio e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente e del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento dovrà essere provveduto a regolarizzare le operazioni effettuate ai sensi dell'art 19 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47 mediante la stipula della normale operazione del prestito da estinguersi mediante cessione sullo stipendio nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 36.

Agli effetti dell'articolo precedente gli istituti mutuanti procederanno alla regolare somministrazione del mutuo, con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, previo ricupero delle somme relative alle operazioni di cui all'articolo precedente.

Art 37

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione Esso sarà pubblicato nella « Gazzetta ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 8 aprile 1958

LA LOGGIA

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 6 giugno 1958 Registro n 1, foglio n. 52.

(5329)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151151) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.

PREZZO L. 250